



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione V Civile -

Composta dai sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Cecilia Marino	Presidente
Dott. Francesco Rizzi	Consigliere
Dott. Corrado Croci	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nell'appello iscritto al n. 1566 / 2023 R.G. ;

promosso da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'Avv. CORRADO OLIVA CATERINA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA BACIGALUPO, 4/15 16122 GENOVA;

- *appellante*

contro

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'Avv. DAL PIAZ FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA S. AGOSTINO, 12 10122 TORINO;

- *parte appellata*

Oggetto: Impugnazione delibera assembleare.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante: *“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis: riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Torino, sez. imprese, depositata in data 11 luglio 2023 e contrassegnata dal numero 2987/2023 per i motivi dedotti nel presente appello e per l’effetto accogliere le seguenti conclusioni, già avanzate in primo grado:*

1) *Accertare e dichiarare nulle le delibere in data 03.03.2020 ed in data 16.06.2020 nella parte in cui prevedono “l’erogazione di un finanziamento infruttifero da soci, dell’ammontare di € 300.000,00 ...” e “eseguire un finanziamento infruttifero alla società di € 300.000” per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, accertare che nulla è dovuto in forza di tali delibere dal sig. Parte_1 nei confronti della convenuta società CP_1*

[...] ovvero in via subordinata accertare e dichiarare che comunque nulla è dovuto per nullità/invalidità dell’obbligazione connessa alle delibere o, comunque, che nulla è dovuto;

2) *Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Parte_1 nei confronti della convenuta società Controparte_1 in forza della lettera diretta a Banco Popolare di Milano datata 23.06.2020, prodotta in atti, per i motivi di cui in narrativa;*

3) *Respingere le domande riconvenzionali avanzate da controparte; in via subordinata*

4) *Nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, detrarre dalle somme eventualmente accertate come dovute i versamenti effettuati, direttamente o indirettamente, dall’attore o comunque dai soci, successivamente alle citate delibere, come provati in corso di causa e, per l’eventuale residuo, accertare e dichiarare l’avvenuta parziale compensazione col credito vantato dal sig. [...]*

Parte_1 in forza dei contratti prodotti per euro 88.170,00, come meglio indicato in narrativa.

Rigettare l’avversario appello incidentale, illegittimo ed infondato per i motivi esposti in atti. In via istruttoria, accogliere le seguenti istanze esposte nelle memorie istruttorie in primo grado:

Ammettere prova testimoniale e per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta sui seguenti capitoli di prova:

1) *Vero che l’estratto conto che mi si rammostra (doc. 16) corrisponde al conto corrente del sig. Parte_1 come ivi indicato.*

2) Vero che a seguito dell'acquisto da parte di Assoagricoltura dei locali in Alessandria, via Mazzini 23, fu versato quale pagamento del prezzo euro 282.117,35 a **Parte_2** ed euro 282.117,35 a **Parte_1**, come dal documento (doc. 15) che mi si rammostra, oltre a quanto ivi indicato.

Si indicano a testi sui capitoli 1 e 2: **Tes_1**, via G. Battista Vico n. 10, Alessandria; [...] **Tes_2** in str. Redabue 4/C, Felizzano (AL); **Testimone_3** dom.to presso Assoagricoltura, Alessandria, via Mazzini 23; **Testimone_4**, dom.ta presso Assoagricoltura, Alessandria, via Mazzini 23.

Inoltre sempre per i medesimi fatti voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, ordinare l'esibizione in giudizio ex art 210 c.p.c.: a Monte dei Paschi di Siena s.p.a. l'estratto conto del c/c IBAN IT56U 01030 10400 000000766642 dalla data del 24.11.2020 al 31.12.2020 (e comunque del c/c intestato a **Parte_2** presso tale banca filiale di Alessandria); a Monte dei Paschi di Siena s.p.a. l'estratto conto del c/c n.ro 7648,71 dalla data del 24.11.2020 al 31.12.2020 (e comunque del c/c intestato a Assoagricoltura presso tale banca filiale di Alessandria).

3) Vero che gli estratti conto che mi si rammostrano (doc. 17 e 18) corrispondono al conto corrente, cointestato, del sig. **Parte_1** aperto presso BPM, come ivi indicato.

4) Vero che le contabili dei bonifici che mi si rammostrano (doc. 19) rappresentano bonifici ordinati da **CP_1** a **Parte_1** per le causali ivi indicate.

Si indicano a testi sui capitoli 3 e 4: **Tes_1**, via G. Battista Vico n. 10, Alessandria; [...] **Tes_2** in str. Redabue 4/C, Felizzano (AL).

Inoltre sempre per i medesimi fatti si è prodotta (doc. 20) la P.E.C. con la quale il geom. **Parte_1** chiedeva a **CP_1** la copia degli estratti conto del conto corrente della medesima società, dal quale erano partiti i bonifici in acconto sui due contratti in atti, rimasta priva di seguito alcuno. Pertanto si chiede che voglia l'Ill.mo Sig. Giudice ordinare l'esibizione in giudizio ex art 210 c.p.c.: a Banca Popolare di Milano, filiale di Alessandria, copia degli estratti conto del c/c intestato alla società **CP_1**, in oggi convenuta, per i periodi 01.01.2018 / 31.03.2018 e 01.01.2020 / 31.03.2020, laddove riportanti i bonifici effettuati in tali periodi da **CP_1** sul c/c sempre presso BPM intestato a **Parte_2** e **Parte_1**.

Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio, Iva e cpa e spese generali incluse e rimborso dei contributi unificati versati".

Per parte appellata: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, azione, eccezione:

- in via principale, nel merito:

- confermare la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della nullità delle delibere proposta da parte attrice;

- confermare la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato [...]

Parte_1 a pagare a Controparte_1 la complessiva somma di € 176.724,18, oltre interessi di legge e, in ogni caso, rigettare l'appello di Parte_1 ed ogni avversaria pretesa;

- in via incidentale:

- accertare l'inadempimento del Sig. Parte_1 all'obbligo di trasferimento delle ipoteche su altri immobili di proprietà dei fratelli Pt_1 in relazione al mutuo gravante sull'immobile in Alessandria, Via Schiavina n. 10, assunto all'assemblea del 03.03.2020, e, previa fissazione di termine per l'adempimento ex art. 1183 c.c., condannare quest'ultimo all'adempimento nonché al pagamento della somma di € 300,00 per ogni giorno di ritardo con decorrenza dal citato termine;

- in via istruttoria:

l'esponente insta per l'accoglimento dei mezzi di prova indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. e, cioè "La deducente insta per l'ammissione dei seguenti capi di prova per interpello e per testi, da intendersi preceduti dalle parole "Vero che":

1. alle assemblee di CP_1 nelle date 03.03.2020 e 26.06.2020, i cui verbali sub docc. 2 e 3 si rammostrano, i soci Parte_2 e Parte_1 deliberavano di erogare finanziamenti infruttiferi a fondo perduto alla Società per € 50.000,00 ed € 300.000,00;

2. la reale intenzione dei soci in sede assembleare era quella di effettuare un conferimento a fondo perduto;

3. la necessità di effettuare tali finanziamenti era stata espressamente indicata dal Revisore Unico Rag. Persona_1 per far fronte alle difficoltà finanziarie della Società dovute, in particolare, alla cessazione dei proventi dei canoni di locazione di Palazzo Ferrari, essendosi estinto il diritto di superficie ventennale, ed alla diminuzione dell'attività di cava;

4. il Sig. Parte_1 è da sempre a conoscenza di ogni vicenda inerente gli immobili Palazzo Ferrari e Persona_2 di Alessandria, essendo questi da sempre di proprietà della famiglia Pt_1 ;

5. i finanziamenti erogati negli anni dai soci Parte_2 e Parte_1 sono sempre stati effettuati a fondo perduto e mai è stato effettuato alcun finanziamento a titolo di prestito con conseguente diritto alla restituzione;

6. con lettera in data 23.06.2020 sub doc. 4, che si rammostra, inviata a BPM, i soci di [...] CP_1 si sono impegnati ad erogare un finanziamento in favore della Società per € 93.244,79 oltre interessi, al fine di estinguere alcune rate di finanziamento di CP_1 ;

7. mentre il Sig. Parte_2 provvedeva a saldare la propria quota di € 50.000,00, il Sig. Parte_1 si rifiutava di onorare il proprio impegno, ribadendo di non voler pagare alcunché in data 20.07.2020 alla presenza dei funzionari di BPM Sigg.ri [...] Parte_3 Persona_3 ;

8. BPM ha paventato l'avvio di azioni giudiziarie nei confronti di CP_1 qualora i soci non avessero adempiuto all'impegno assunto con lettera del 23.06.2020, come si evince dalla e-mail della Sig.ra Parte_3 ub doc. 5 che si rammostra;

9. BPM si asteneva dall'agire giudizialmente solo perché il socio Parte_2 versava anche la quota di spettanza del socio Parte_1 ;

10. l'impegno ad effettuare il finanziamento di cui alla lettera sub doc. 4 che si rammostra era stato espressamente richiesto da BPM quale condizione per concedere la restrizione di ipoteca necessaria per consentire la cessione di un immobile di proprietà dei fratelli Pt_1 al Sig. Persona_4 , poi effettuata in data 30.07.2020, con atto notarile sub doc. 7 che si rammostra;

11. all'assemblea del 03.03.2020 i soci si sono impegnati a procedere con l'estinzione del mutuo di € 580.000,00 relativo all'immobile di Alessandria, Via Schiavina n. 10, oppure, in alternativa, al trasferimento delle garanzie che lo assistono su altro immobile di proprietà dei soci, come da verbale sub doc. 2 che si rammostra;

12. all'assemblea del 24.03.2020 i soci, in relazione al mutuo garantito dalle sette mansarde al quarto piano dello stabile in Alessandria, Via Savonarola, si sono impegnati a dare il proprio consenso irrevocabile affinché al posto di dette mansarde vengano offerti immobili di loro esclusiva proprietà per l'ammontare che risulterà ancora in essere successivamente alla loro vendita (pari ad € 482.685,41, in caso di vendita al prezzo minimo), come da verbale sub doc. 2-quater che si rammostra.

13. al fine di consentire la cessione di alcuni immobili di Persona_2 poi perfezionata con atto a rogito Notaio Per_5 n data 24.11.2020 sub doc. 2-ter che si rammostra, CP_2 chiedeva che la somma di € 295.052,00 venisse direttamente corrisposta a quest'ultima da parte dell'acquirente Parte_4 ;

14. in relazione ai due contratti sub docc. 7 e 8 di controparte che si rammostrano, solo Parte_5 è stata effettivamente ultimata, poiché gli studi di fattibilità hanno dato esito negativo per la realizzazione di Parte_6 , che quindi non è mai stata realizzata.

In ordine ai sopraindicati capi di prova si indicano a testi, in materia diretta e contraria:

- ☐ Rag. *Persona_1* *Revisore Unico di CP_1* , su tutti i capi, domiciliato c/o *Parte_7* in *Alessandria, Piazza Mentana n. 5*;
 - ☐ Dott. *Controparte_3* , commercialista di *CP_1* , su tutti i capi, domiciliato c/o *Parte_7* in *Alessandria, Corso Crimea n. 57*;
 - ☐ Rag. *Controparte_4* dipendente *CP_1* , su tutti i capi, domiciliato c/o sede di *CP_1* , in *Alessandria, Via Mazzini n. 46*;
 - ☐ Geom. *CP_5* , dipendente *CP_1* , su tutti capi, domiciliato c/o sede di [...] *CP_1* , in *Alessandria, Via Mazzini n. 46*;
 - ☐ Dott.ssa *Parte_3* dipendente BPM, sui capi da 6 a 10, domiciliata c/o sede BPM, *Alessandria, Piazza della Libertà n. 20/22*;
 - ☐ Dott. *Persona_3* , dipendente BPM, sui capi da 6 a 10, domiciliato c/o sede BPM, *Alessandria, Piazza della Libertà n. 20/22*;
 - ☐ *Controparte_6* , su tutti i capi, residente in *Litta Parodi (AL), Via Marbello n. 45*".
- Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA".*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.

1.1 – *Parte_1* e *Parte_2* , fratelli, erano, all'epoca dei fatti, soci della società *Controparte_1* nella misura, rispettivamente, del 44,94% e del 55,06% del capitale; *Parte_2* è altresì amministratore unico della società.

La società *CP_1* ha per oggetto sociale l'acquisto, la costruzione e l'amministrazione di beni immobili ed è proprietaria di diversi fabbricati.

1.1.1 – Nella relazione datata 16.06.2020 al bilancio 2019, che chiudeva con una perdita di esercizio di € 163.356, il revisore unico della società rag. *Persona_1* riferiva di avvertimenti dati ai soci negli ultimi sei mesi dell'esercizio 2019, nei termini che seguono (vds. doc. 9 fasc. *CP_1*):

"L'attuale revisore unico si è occupato dell'ultimo periodo dell'anno, con gli stessi criteri di sorveglianza del precedente esercizio. Si segnala che il revisore ha ammonito più volte i soci per il forte indebitamento aziendale che sta raggiungendo livelli preoccupanti";

e aggiungeva che *“In sede di assemblee infrannuali, i soci hanno progettato un piano di rientro che, se mantenuto, potrebbe risollevare le sorti della società”*.

Nella stessa relazione, il revisore, descrivendo i fatti rilevanti occorsi durante l'esercizio, dopo aver accennato al ristagno del settore dell'edilizia e al notevole impoverimento della società per effetto della riduzione dei valori di mercato delle locazioni, riferisce che i soci, per ricapitalizzare la società che aveva perduto gli introiti dei canoni delle locazioni disdettate in quell'esercizio dai conduttori (il tema ritorna poi nella premessa della delibera assembleare del 3.03.2020, di cui oltre), avevano deciso per il 2019 di rinunciare a dei loro crediti verso la società per € 54.935,04 (canoni di locazione fabbricati) e per € 5.250 (canoni di affitto di terreni), e di conferire il relativo valore con un versamento a fondo perduto.

1.1.2 – Dopo le segnalazioni del revisore e in un tale contesto economico-finanziario, in data 3.03.2020 l'assemblea dei soci de **CP_1** (soci **Parte_2** e **Parte_1** **[...]** approvava all'unanimità una prima delibera, del seguente tenore:

“I soci [...] deliberano quanto segue:

1) alla unanimità, di concedere alla società un finanziamento infruttifero di € 50.000 (cinquantamila euro), che i soci erogheranno per tranches nel corso del corrente anno secondo le proprie disponibilità, precisando che va considera parte di questo finanziamento infruttifero anche il versamento di € 1.850 che i soci hanno già eseguito nello scorso mese di febbraio;

2) alla unanimità, di concedere alla società un finanziamento infruttifero di € 300.000 (trecentomila euro) che i soci erogheranno entro il 30 aprile prossimo;

*3) alla unanimità, di procedere con l'estinzione del mutuo di 580.000 presente sull'immobile sito in Alessandria Via Schiavina n. 10 [si tratta di Palazzo Ferrari di Castelnuovo, di cui la società **CP_1** ha la proprietà superficiaria sulla quale ha dato un'ipoteca a garanzia del mutuo con **CP_2**] oppure, in alternativa, al trasferimento delle garanzie che lo assistono su altro immobile di proprietà dei soci;*

*4) alla unanimità, di approvare nella sostanza e nella forma le tre lettere indirizzate alla sig.ra **Parte_8** allegate al presente verbale, e di procedere alla loro spedizione nei tempi che l'amministratore riterrà opportuni;*

5) alla unanimità, decidono di rinviare ad una successiva assemblea la valutazione circa l'opportunità di procedere per vie legali nei confronti di quelli tra i proprietari concedenti il diritto di superficie coi quali non si riuscisse a pervenire ad un accordo transattivo (...).”

Parte_1 ha poi dato corso al punto 1) della delibera, versando alla società la somma di € 50.000.

1.1.3 – Con nuova delibera assunta nell’assemblea del 24.3.2020, i due soci stabilivano di offrire garanzie su beni propri in sostituzione del *“mutuo garantito dalle sette mansarde al quarto piano dello stabile in via Savonarola [ad Alessandria], per l’ammontare che risulterà ancora in essere successivamente alla loro vendita”*.

1.1.4 – Il successivo 16.06.2020 l’assemblea sociale de **CP_1** approvava un’altra deliberazione, nella quale, allo scopo, tra l’altro, di sottoscrivere i piani di rientro della società con **CP_7** e con lo studio legale-tributario CBA, nonché per *“far fronte alle altre necessità finanziarie a breve”*, i due soci **Parte_1** e **Parte_2** si impegnavano irrevocabilmente ad eseguire *“un finanziamento infruttifero alla società di € 300.000”*.

1.1.5 - Con lettera indirizzata alla (sola) BPM datata 23.06.2020, **Parte_1** e **Parte_2**, in qualità di soci de **CP_1**, assumevano l’impegno di effettuare un finanziamento infruttifero a favore della società, per complessivi € 93.244,73, a copertura di una serie di esposizioni per scoperti di conti correnti e per insoluti su rapporti di finanziamento concessi da BPM a **CP_1**.

Il testo della missiva viene qui di seguito riportato:

Con la presente i noi sottoscritti:

- Cassano Lorenzo, nato in Alessandria il 04/10/1962, codice fiscale CSSLNZ62R04A182I;
- Cassano Gian Mario, nato in Alessandria il 01/07/1970, codice fiscale: CSSGMR70L01A182G;

in qualità di soci della società LA BOLLA S.R.L., corrente in Alessandria, Via Mazzini n. 46, Codice Fiscale 01740030067,

dichiarano

di impegnarsi ad effettuare un finanziamento infruttifero soci a favore della società LA BOLLA S.R.L., da utilizzare per regolarizzare quanto di seguito evidenziato nel prospetto, per complessivi € 93.244,73 (novantatremiladuecentoquarantaquattro euro e settantatre centesimi) oltre ad interessi di mora sul ritardato pagamento

LA BOLLA SRL

	fido	saldo	
c/c 47073	€ 20.000,00	€ 25.355,71	€ 4.812,19
c/c 49187	€ 10.900,00	10900*	€ 10.900,00
c/c 5488	€ 65.000,00	17568**	€ 17.568,00

€ 33.280,19

*ft. anticipate in scadenza 30/05

RATE INSOLUTE

FIN.MUTUO N.	30-nov	31-dic	31-gen	29-feb
5839203		€ 1.228,85	€ 1.228,85	€ 1.228,85
5839204		€ 431,40	€ 431,40	€ 431,40
5839205		€ 719,71	€ 719,71	€ 719,71
5839206		€ 738,11	€ 738,11	€ 738,11
5839207		€ 707,44	€ 707,44	€ 707,44
5839208		€ 480,47	€ 480,47	€ 480,47
5973380	€ 3.157,68	€ 7.577,14	€ 7.636,71	€ 7.638,44
6104394		€ 7.012,21	€ 7.012,21	€ 7.012,21
	€ 3.157,68	€ 18.895,33	€ 18.954,90	€ 18.956,63
				€ 59.964,54

*oltre interessi di mora maturati sul ritardato pagamento

totale

€ 93.244,73

Alessandria il, 23/06/2020

1.1.6 – In data 11.12.2020 la società CP_1 intimava al socio Parte_1 di pagare la complessiva somma di € 176.724,18, risultante dalla sommatoria delle quote di sua spettanza (44,94 %) di € 134.820 sul finanziamento di € 300.000 (di cui alla delibera del 3.03.2020, al § 1.1.1), e di € 41.904,18 sul finanziamento di € 93.244,73 (di cui all'impegno assunto con la dichiarazione diretta a BPM del 23.06.2020, al § 1.1.5).

1.2 – Con citazione dinanzi al Tribunale di Torino, Sezione specializzata per le Imprese,

Parte_1 ha domandato:

a) dichiararsi la nullità delle delibere dell'assemblea del 3.3.2020 e del 16.6.2020, nella parte in cui prevedevano l'erogazione, a carico dei soci e in proporzione alle rispettive quote, di un finanziamento infruttifero di € 300.000 ed accertarsi, per l'effetto, che nulla era da lui dovuto in forza di tali deliberazioni: le delibere sarebbero risultate del tutto indeterminate nell'oggetto (con conseguente impossibilità della loro attuazione, agli effetti dell'art. 2479 ter, 3° co., c.c.), posto che la terminologia usata, raffrontata con le previsioni statutarie, non avrebbe consentito di comprendere se l'importo veniva richiesto in conto capitale o a titolo di mutuo;

b) dichiararsi, ancora, che nulla era dovuto in forza della lettera del 23.06.2020 inviata a BPM, posto che la dichiarazione contenuta nella missiva non era idonea a far sorgere alcuna obbligazione a favore della società, e comunque l'intera cifra risultava essere già stata saldata dal solo *Parte_2* ;

c) in subordine, chiedeva di compensare gli obblighi di finanziamento stragiudizialmente richiesti dalla *Controparte_1* con crediti verso la stessa società, quali risultanti da due scritture private del 12.3.2009 e del 4.6.2010: con dette scritture, egli aveva conferito alla società il diritto di superficie su due terreni coltivati a cava (la cava "*Pt_5*"), ma la società aveva pagato solo una parte del prezzo.

La *Controparte_1* , costituendosi, ha protestato la piena validità delle obbligazioni assunte dal socio; ha rilevato che le due scritture in data 12.3.2009 e in data 4.6.2010 contenevano una clausola compromissoria, sicchè i relativi crediti non potevano essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria, neppure in compensazione, ma restavano comunque compromessi in arbitri; in via riconvenzionale ha domandato:

a) condannarsi *Parte_1* al pagamento delle quote sul finanziamento infruttifero di € 300.000 (pari ad € 134,820, corrispondente alla percentuale delle quote sociali del 44,94%), deciso nell'assemblea del 3.03.2020, e sul finanziamento, di cui alla lettera alla BPM del 23.06.2020, di € 93.244,73 (€ 41.904,18, corrispondente alla percentuale delle quote sociali del 44,94 %);

b) condannarsi, ancora, l'attore all'adempimento dell'obbligo di trasferimento su immobili di sua proprietà delle garanzie reali su Palazzo Ferrari (delibera 3.03.2020) (1) e sulle sette mansarde dello stabile in Alessandria, via Savonarola (delibera del 24.03.2020) (2), con fissazione di *astreintes* ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.

1.3.1 – Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore *Parte_1*, contestando la riconvenzionale avversaria per il pagamento di € 134.820 sui 300 mila che sarebbero stati stabiliti a carico dei soci con la delibera del 3.03.2020, ha rilevato che, a tutto concedere, la predetta deliberazione doveva esser letta nel senso che il (presunto) obbligo di finanziamento della società assunto dai due soci per complessivi € 300.000, di cui al punto 2), corrispondeva in realtà all'impegno di liberare la società dal debito verso *CP_2* (già *Controparte_8*) per un residuo sul mutuo di originari € 900.000, scesi alla data della delibera ad € 580.000, di cui al punto 3).

Egli avrebbe ceduto, insieme al fratello *Pt_2*, alcuni immobili in Alessandria, via Ghilini, facenti parte del *Persona_2* in comproprietà col fratello al 50 %, ad [...] *Parte_9* er atto a rogito Notaio *Per_5* n data 24.11.2020; parte del prezzo (totale € 1.037.000), da pagarsi dall'acquirente *Parte_9* sarebbe stato versato a *CP_2* mediante assegni circolari emessi da *Contr* tratti direttamente all'ordine detta banca "*per l'estinzione parziale del debito garantito da ipoteca iscritta ad Alessandria il 10 agosto 2015, ai numeri 4573/660 ...*" (doc. 2 ter docc. *CP_1*) – e dunque per il pagamento di un debito sociale: si tratta di n. 5 assegni circolari da € 50.000 e di un assegno da € 45.052, per complessivi € 295.052.

CP_2, una volta ricevuta la somma, avrebbe conseguentemente ridotto il suo residuo credito nei confronti di *CP_1* sul mutuo ipotecario di originari 900 mila euro.

Pertanto - si dice - la quota del 50 % delle somme versate a *CP_2* (gli immobili venduti erano in comproprietà per ½ con *Parte_2*), pari ad € 147.536, andava imputata al saldo dell'impegno a conferire *pro quota* un finanziamento a *CP_1* di totali € 300.000; e poiché la quota su detto finanziamento di spettanza del *Parte_1* era di € 134.820, il pagamento come sopra di un debito sociale verso *CP_2* avrebbe del tutto estinto l'obbligazione di finanziamento, o, in ogni caso, andrebbe imputata a detrazione delle altre somme oggetto delle riconvenzionali avversarie.

1.3.2 – La società *CP_1* ha eccepito, nella memoria successiva, l'inammissibilità di tale ultima difesa, che a suo dire avrebbe modificato completamente la *causa petendi* delle domande contenute in atto di citazione; nel merito, sosteneva che il versamento di € 295.052 a *CP_2* nel quadro dell'operazione immobiliare su *Persona_2* sarebbe stata imputata, in parte, al pagamento del mutuo di *CP_2* garantito da ipoteca su Palazzo Ferrari e in parte a consentire la liberazione degli immobili di *Persona_2* (anch'essi gravati da ipoteca concessa dai fratelli *Parte_1* e *Parte_2* a garanzia di debiti sociali

sempre verso CP_2) ceduti ad Parte_9 onde poterli vendere come liberi; il versamento della somma a CP_2 era stato fatto dalla acquirente [...] Parte_9 non era mai transitato sui conti de CP_1 e non poteva, perciò, essere ritenuto adempimento di un obbligo di finanziamento assunto dal Parte_1 [...] verso essa società; in ogni caso, si sarebbe trattato di un finanziamento “indiretto” nettamente distinto dall’impegno a finanziare CP_1 per 300 mila euro, assunto dai due soci con la delibera 3.03.2020, sicchè la relativa somma non poteva essere imputata al pagamento di esso.

1.4 – Con sent. n. 2987/2023 pubblicata l’11.07.2023, il Tribunale di Torino, Sez. Imprese:

a) ha respinto la domanda di nullità delle due delibere assembleari per indeterminatezza dell’oggetto, sul rilievo che lo statuto sociale de Controparte_1 prevede la possibilità per i soci di finanziare la società, alternativamente, mediante conferimenti in conto capitale, indicati come “*finanziamenti infruttiferi*”, o mediante prestiti fruttiferi al tasso indicato dall’organo amministrativo, e che, nella specie, quelli deliberati dall’assemblea erano finanziamenti infruttiferi in conto capitale, decisi in ragione delle difficoltà finanziarie in cui, a quel tempo, versava la società e della necessità di assicurare ad essa i mezzi economici per poter proseguire l’attività d’impresa;

b) ha accolto, conseguentemente, la riconvenzionale di condanna per le quote di spettanza del Parte_1 sul finanziamento di € 300.000 (44,94 %), pari ad € 134.820;

c) ha accolto la riconvenzionale per la quota di spettanza di Parte_1 sulla somma di € 93.244,73 (pari ad € 41.904,18), che Pt_2 e Parte_1 si erano impegnati a pagare con lettera inviata a BPM, ritenendo che tale dichiarazione obbligasse l’attore *pro quota* direttamente nei confronti della società;

d) ha dichiarato inammissibile la compensazione opposta sui crediti derivanti dalle due scritture del 12.3.2009 e del 4.6.2010 in base alla clausola compromissoria contenuta nei due documenti contrattuali;

e) ha respinto nel merito la difesa (qualificata come eccezione di compensazione) di [...] Parte_1 , avanzata nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., relativa ai conferimenti da lui effettuati alla società mediante il pagamento parziale di debiti sociali verso CP_2 destinando a tale scopo parte del prezzo di vendita di alcuni suoi immobili, in comunione con fratello, in Persona_2 il Tribunale ha infatti ritenuto trattarsi di conferimenti finalizzati all’estinzione del mutuo di (residui) € 580.000, garantito da ipoteca

sul Palazzo Ferrari, oggetto dell'impegno assunto dai soci al punto 3) della delibera del 3.03.2020, distinto dall'obbligo di conferimento *pro quota* di 300 mila euro alla società, di cui al punto 2) della stessa deliberazione;

f) ha infine respinto le riconvenzionali per la condanna al trasferimento delle garanzie su Palazzo Ferrari su altri immobili di proprietà dei soci, di cui alla delibera del 3.03.2020, nonché per la condanna al trasferimento delle garanzie sulle sette mansarde in via Savonarola su altri immobili dei soci, di cui alla successiva delibera del 24.03.2020: ad avviso del Tribunale, si sarebbe trattato di obblighi di contenuto generico, non integrabili dal giudicante, dal momento che le delibere non contenevano indicazioni circa i beni che dovevano essere sostituiti nella garanzia, né i termini o le condizioni delle garanzie stesse.

2. – L'appello di *Parte_1* : l'esame preliminare del quarto motivo di impugnazione.

Parte_1 ha proposto appello avverso la citata sentenza, chiedendo in via d'urgenza ex art. 351, co. 2 e 3, c.p.c. la sospensione della sua provvisoria esecutorietà. Con ordinanza in data 23.02.2024 questa Corte ha accolto l'istanza di inibitoria, sulla base del solo rilievo del *periculum* in ragione alle condizioni patrimoniali della società appellata.

2.1 - L'esame dei motivi di impugnazione deve seguire l'ordine logico: va anzitutto trattato il quarto motivo, con il quale si ripropongono le censure di nullità delle delibere del 3.03 e del 16.06.2020, da cui trarrebbero fondamento i (presunti) obblighi di conferimento di 300 mila euro e di estinzione del debito de *CP_1* verso *CP_2* per 580 mila euro o, in alternativa, di sostituzione delle garanzie reali prestate dalla società con beni personali dei soci; va di seguito esaminato il primo motivo, riguardante il significato delle due distinte previsioni contenute nella citata delibera del 3.03.2020, ai punti 2) e 3), e se i (presunti) obblighi in tal modo assunti dai soci possano essere stati saldati con l'operazione della cessione di parte di *Persona_2* per atto Notaio *Per_5* el 24.11.2020; infine, debbono essere vagliati il secondo motivo (che attiene al distinto, presunto, obbligo nascente dalla dichiarazione indirizzata dai due soci a BPM con lettera 23.06.2020, per cui è stata svolta un'autonoma domanda riconvenzionale de *CP_1*, accolta dal Tribunale) e il terzo (che attiene alla compensazione delle somme richieste da *CP_1* con contro-crediti vantati dal *Parte_1* verso la predetta società, in dipendenza della alienazione a quest'ultima del diritto di superficie sulla cava "*Pt_5*").

L'esame preliminare del quarto e del primo motivo dell'appello principale si rende, altresì, necessario per poter trattare, di conseguenza, l'unico motivo di appello incidentale, con cui l'appellata **CP_1** ripropone la domanda per l'adempimento del (presunto) obbligo, anch'esso nascente dalla menzionata delibera del 3.03.2020, di trasferire le garanzie reali prestate dalla società per il mutuo di **CP_2** (già **Controparte_8**) su immobili di proprietà dei soci.

2.2 – Il quarto motivo dell'appello principale (primo in ordine logico) ripropone il tema della nullità delle due delibere assembleari del 3.03 e del 16.06.2020 per genericità dell'oggetto (intesa come impossibilità di attuazione del loro contenuto, agli effetti di quanto previsto dall'art. 2479 ter, 3° co., c.c.), nell'assunto che esse non specificano se le somme deliberate debbano essere corrisposte dai soci a titolo di prestito infruttifero o di conferimento a fondo perduto: le espressioni usate non consentirebbero di ricostruire la volontà delle parti, e la ricostruzione offerta dal primo Giudice, per cui le delibere, parlando di "*finanziamenti infruttiferi*", non potrebbero, alla luce delle previsioni statutarie, che riferirsi a finanziamenti in conto capitale, non sarebbe corretta, giacchè non solo i versamenti in conto capitale sono infruttiferi, ma anche i finanziamenti possono esserlo; le circostanze che il **Pt_1** abbia versato 50.000 euro, ossia la somma prevista come finanziamento al punto 1) della delibera 3.03.2020, e che abbia versato a BPM la somma di € 147.000 in adempimento di un debito sociale non varrebbero a convalidare la nullità delle due deliberazioni, anzi ciò potrà dare diritto a ripetere quanto in questo modo pagato; sarebbe inoltre errato ritenere, come fa il Tribunale, che l'assenza di indicazioni sul termine di restituzione e la previsione della gratuità del finanziamento valgano inequivocamente ad intenderlo alla stregua di finanziamento in conto capitale, permanendo anzi un'incertezza sul reale significato da dare ai contenuti del deliberato dell'assemblea.

Su tali basi, prosegue l'appellante principale, essendo nulle le due deliberazioni, nessuna somma poteva essere rivendicata in forza di esse dalla società **CP_1** nei suoi riguardi. Il motivo non appare fondato.

2.2.1 – Ai sensi dell'art. 2479 ter, 3° co., c.c. le deliberazioni dei soci di una s.r.l. sono nulle soltanto nei casi in cui l'oggetto di esse sia impossibile o illecito, ovvero quando siano state prese in condizione di totale mancanza di informazioni.

La ricostruzione del contenuto dispositivo delle due deliberazioni assembleari del 3.03 e del 16.04.2020, se, in particolare, tale contenuto, come oggetto della delibera, risultasse

determinato e chiaro alle parti e perciò attuabile (possibile) agli effetti di quanto previsto dall'art. 2479 ter, 3° co., c.c., va anzitutto effettuata esaminando il contesto nel quale tali decisioni furono adottate dai due soci de *Controparte_1*

La volontà di richiedere ai soci, con la citata delibera del 3.03.2020 e poi con la successiva del 16.06.2020, un conferimento a fondo perduto e non un finanziamento (potenzialmente) restituibile risulta chiara dalle premesse dell'atto e dal quadro economico-finanziario in cui la decisione è stata assunta: nel trattare il primo punto all'ordine del giorno ("*finanziamento infruttifero da soci*"), l'amministratore unico riferisce all'assemblea di un'imprevista riduzione del fatturato della società derivante dal recesso dai contratti di locazione in corso da parte dei locatari delle unità immobiliari di *Persona_2* e di una conseguente riduzione della liquidità necessaria per far fronte agli impegni a breve termine; anche il revisore unico aveva più volte avvertito gli amministratori (vedi sopra, § 1.1.1), nel corso del precedente esercizio 2019, che l'indebitamento stava raggiungendo dei livelli preoccupanti; lo stesso revisore riferisce, nella relazione al bilancio per lo stesso esercizio, di un'operazione di ricapitalizzazione della società attuata dai soci attraverso la rinuncia a loro crediti verso la società derivanti dalla locazione di fabbricati e per affitto terreni, nonché di una volontà, manifestata dai soci nelle assemblee infrannuali, di predisporre un piano di rientro in grado di risollevere le sorti della società (cfr. relazione al doc. 9 fasc. *CP_1*).

Il contesto nel quale deve essere interpretato il significato delle deliberazioni del 3.03 e del 16.06.2020 è dunque quello di una società che lavora in perdita ed ha ridotte prospettive di recupero nell'immediato, per il venir meno della fonte di reddito costituita dai canoni di locazione di propri immobili e per la crisi dell'edilizia; ancora, la società si trova in crisi di liquidità, con un consistente incremento dell'indebitamento a breve termine non bilanciato dai flussi di cassa nello stesso arco temporale (ossia, i proventi delle locazioni di [...] *Persona_2* sono cessati).

All'epoca della citata deliberazione del 3.03.2020 la società *CP_1* versava dunque in una situazione finanziaria che avrebbe ragionevolmente richiesto non dei semplici finanziamenti da parte dei soci, potenzialmente rimborsabili, bensì dei conferimenti di capitale di rischio – come in effetti era già avvenuto nel corso dell'esercizio precedente 2019, secondo quanto riporta il revisore unico.

2.2.2 – Ancora, la ricostruzione dell'oggetto dispositivo delle due delibere del 3.03 e del 16.04.2020 e la conseguente verifica della possibilità-determinatezza di tale oggetto, deve necessariamente tener conto delle previsioni dello statuto sociale de *CP_1* che

definiscono in modo chiaro e specificano le modalità con cui i soci possono effettuare dei conferimenti senza procedere ad un formale aumento di capitale.

L'art. 5 dello Statuto (doc. 9 fasc. Pt_1) prevede:

Qualora la Società necessitasse di finanziamenti l'organo amministrativo potrà farne richiesta ai soci che provvederanno nel rispetto delle vigenti norme di legge:

- con versamenti, anche non proporzionali alle quote possedute, che avranno funzione di capitale e saranno infruttiferi di interessi;
- con finanziamenti, anche non proporzionali alle quote possedute, effettuati a titolo di mutuo, con diritto alla restituzione, alle condizioni, nei termini ed al tasso di interesse proposti dall'organo amministrativo.

distinguendo, in questo modo, tra i versamenti in conto capitale *“che saranno infruttiferi di interessi”* e i finanziamenti a titolo di mutuo *“con diritto alla restituzione, alle condizioni, nei termini e al tasso di interesse proposti dall'organo amministrativo”*.

E' corretto e condivisibile il rilievo del Tribunale, secondo cui, se quei versamenti erano dichiarati infruttiferi malgrado l'uso del termine *“finanziamento”*, essi per statuto non potevano che essere conferimenti in conto capitale, dato che lo statuto non contempla finanziamenti infruttiferi; inoltre, lo statuto richiede, per i *“finanziamenti”* veri e propri, che l'organo amministrativo ne definisca il tasso d'interesse e le modalità di restituzione, mentre nella fattispecie non vi è stata alcuna definizione di tali elementi – pure indefettibili per un contratto di mutuo, che corrisponde al rapporto sottostante l'operazione di finanziamento soci - da parte degli amministratori, per cui si tratterebbe, malgrado il nome, di versamenti in conto capitale.

E' bensì vero – come obietta la difesa Pt_1 – che in astratto, i finanziamenti soci possono essere infruttiferi; ma se lo statuto sociale prevede delle specifiche modalità con cui gli apporti finanziari da parte dei soci possono essere effettuati, e tra queste modalità non si prevede lo strumento del finanziamento infruttifero, non si può trascurare del tutto, in nome di categorie astratte e generali, un simile dato come elemento per interpretare il contenuto delle deliberazioni degli organi sociali, che a quelle regole statutarie debbono comunque attenersi.

2.2.3 - Pertanto: le due menzionate delibere del 3.03 e del 16.06.2020 parlano entrambe di “*finanziamento infruttifero*”, ma è chiaro, dall'esame di tutti gli indici sopra evidenziati, che si tratta di un versamento in conto capitale, e non di un finanziamento potenzialmente restituibile; l'oggetto dispositivo di dette deliberazioni non è né generico né indeterminato, essendo chiara la volontà dei soci che le votarono, e non ricorre alcuna nullità di esse.

2.3 – Tale ricostruzione interpretativa consente di superare l'obiezione che muove la difesa

Pt_1 circa il fatto che il voto espresso dai soci in assemblea concorre solo a formare la volontà della società, ma non può essere espressione di una distinta volontà negoziale espressa dal socio *uti singulus* e in contrapposizione alla società: di talchè le delibere assembleari, pur se assunte all'unanimità, non potrebbero imporre finanziamenti a carico dei soci, dato che occorrerebbe una *separata ed autonoma* manifestazione di volontà dei soci conferenti per la conclusione del contratto di mutuo, che corrisponde al finanziamento in favore della società (si cita, a riguardo, Trib. Milano, Sez. Imprese, 15.06.2017, in *Giur. It.*, 2017, 2682; il tema viene trattato insieme al primo motivo di appello, ma può essere esaminato in questa sede insieme agli altri profili di nullità delle deliberazioni).

L'affermazione per cui la semplice deliberazione di un finanziamento soci non vincola di per sé sola i soci al conferimento, se non vi è stata una parallela manifestazione di volontà del socio conferente diretta a dare vita al contratto di mutuo che sottende l'operazione economica contabilizzata come “*finanziamento soci*”, è in astratto condivisibile.

La fattispecie in esame, tuttavia, è diversa, perché la deliberazione del 3.03.2020 (come pure quella del 16.06, che ribadisce l'impegno) deve essere interpretata nel senso di stabilire un versamento in conto capitale, e non un finanziamento soci per il quale occorre una manifestazione di volontà del socio *uti singulus*, dopo e parallelamente alla manifestazione del voto.

I versamenti in conto capitale non hanno natura di mutuo, perchè non ne è previsto il diritto al rimborso, e corrispondono ad un conferimento del socio a fondo perduto; l'apporto del socio produce l'acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme versate, da assimilare al capitale di rischio, cui vanno equiparate agli effetti sostanziali.

Del resto, la deliberazione che stabilisca a carico dei soci un versamento in conto capitale ha un regime differente rispetto a quella che disponga un formale aumento di capitale: mentre nel primo caso la delibera obbliga immediatamente i soci, nel secondo l'obbligo di conferimento sorge soltanto con l'esercizio dell'opzione da parte del socio.

2.4 – L'appellante principale accenna infine, nel trattare il primo motivo di gravame, ad una indeterminatezza dell'ordine del giorno di convocazione dell'assemblea del 3.03.2020 – che potrebbe, in ipotesi, integrare una nullità della decisione ai sensi dell'art. 2479 ter, 3° co., c.c.

A ben vedere, l'o.d.g. di convocazione, secondo quanto risulta dal verbale dell'assemblea, parla in generale al primo punto di “*finanziamento infruttifero da soci*”, e tanto basta per giustificare la delibera. In ogni caso, ogni contestazione di irregolarità della deliberazione sotto questo profilo resta superata in quanto essa può essere semmai motivo di annullabilità, non azionata, e non di nullità, non versandosi di ipotesi di “*assenza assoluta di informazioni*” ai fini dell'art. 2479 ter c.c. (può essere generico solo l'oggetto dell'o.d.g., ma non si può comunque dire che i soci non fossero stati preavvertiti delle materie e degli argomenti da trattarsi e che non abbiano per ciò solo partecipato al processo decisionale in modo cosciente e consapevole); inoltre la delibera è stata assunta all'unanimità, mentre l'art. 2479 ter c.c. consente solo l'impugnazione per annullamento ai soci assenti o dissenzienti. E' vero altresì che i due soci, nel verbale dell'assemblea 3.03.2020, dichiarano di essere bene informati sui fatti e di avere svolto approfondita discussione.

2.5 – Il quarto motivo di appello principale deve, per concludere sul punto, essere respinto e la sentenza di primo grado confermata nella parte in cui ha respinto la domanda di nullità delle deliberazioni del 3.03 e del 16.06.2020.

3. – Segue, l'appello di *Parte_1* : l'esame del primo motivo di impugnazione.

Con il primo, articolato motivo d'appello, *Parte_1* denuncia l'erroneità della decisione di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che la delibera assembleare del 3.03.2020 prevedesse due distinti obblighi – finanziamento di € 300.000, punto 2), ed estinzione del mutuo della società su Palazzo Ferrari, per € 580.000, punto 3) – e non invece un solo obbligo di finanziamento della società per un totale di € 300.000.

La necessità di estinguere il mutuo con *CP_2* di € 580.000, garantito da ipoteca sulla proprietà superficiaria di Palazzo Ferrari di Castelnuovo, in Alessandria, via Schiavina n. 10, sarebbe sorta in quanto, essendo in scadenza il diritto di superficie, una delle due proprietarie (*Parte_8* , sorella di *Parte_1* e di *Pt_2*) non avrebbe consentito a definire i rapporti con la banca creditrice ipotecaria, ma avrebbe preteso la restituzione, alla scadenza, dell'immobile. Pertanto, come indicato nell'o.d.g. della lettera di convocazione dell'assemblea, dove si parla genericamente di “*finanziamento infruttifero*

soci", e nella relazione dell'amministratore unico, che menziona soltanto la necessità di un finanziamento di 300 mila euro, ma non anche della necessità che i soci dovessero altresì estinguere il mutuo garantito su Palazzo Ferrari, la delibera del 3.03.2020 andava letta nel senso di stabilire a carico dei soci il solo finanziamento di € 300.000, da destinare a copertura del mutuo con CP_2 e a risolvere la vicenda relativa all'ipoteca sul diritto di superficie di Palazzo Ferrari; ed infatti, l'appellante avrebbe di seguito alienato, insieme al fratello, dei suoi beni personali, con rogito Notaio Per_5 n data 24.11.2020, per € 1.037.000, disponendo che parte del prezzo, in assegni circolari di Contr per un totale di € 295.052, venisse versata direttamente in pagamento del debito della creditrice CP_2, titolare dell'ipoteca superficiaria su Palazzo Ferrari.

L'appellante Parte_1 sostiene, quindi, che si sarebbe dovuto detrarre la sua quota di € 147.526, così versata a CP_2, dall'importo della sua quota di € 134.820 sull'(unico) finanziamento di € 300.000, deliberato dall'assemblea del 3.03.2020; d'altro canto – prosegue – il finanziamento soci ben può avvenire ex art. 2467 c.c. in qualsiasi forma, e dunque anche attraverso l'adempimento con soldi propri del socio di un debito della società.

Doveva quindi essere revocato il capo della sentenza di primo grado che lo condanna, in accoglimento della riconvenzionale de CP_1, al pagamento della sua quota sui 300.000 euro del finanziamento (pari ad € 134.820), atteso che detta somma risultava comunque essere stata già saldata.

3.1 - Il motivo sottende due distinte questioni: se la delibera del 3.03.2020 prevedesse un obbligo sostanzialmente unitario dei soci di conferire € 300.000 alla società, da imputarsi al pagamento del debito sociale verso CP_2 di € 580.000, ovvero si trattasse di due distinti obblighi, di conferimento di € 300.000 e di estinzione del mutuo della società con CP_2 di (residui) € 580.000, o in alternativa di sostituzione delle garanzie reali su beni sociali con beni di proprietà dei soci (a); e se Parte_1 abbia adempiuto all'obbligo (presunto) unitario stabilito con la citata delibera, procurandosi la liquidità necessaria con l'alienazione di un suo immobile e la destinazione di parte del prezzo (€ 295.052) a pagare il mutuo ipotecario della società con CP_2, garantito da ipoteca su Palazzo Ferrari (b). Le due questioni vanno esaminate separatamente.

3.1.1 - Parte_1 sostiene, anzitutto, l'unicità dell'obbligo stabilito, a carico dei due soci, dalla delibera 3.03.2020 al punto 1) (finanziamento alla società per € 300.000

ripartiti *pro quota*) e al punto 3) (estinzione del mutuo ipotecario della società con **CP_2** per residui € 580 mila o, in alternativa, sostituzione delle garanzie prestate su beni sociali con altre su immobili personali dei soci), asserendo che non vi sarebbe stata, a quel tempo, la necessità di estinguere il mutuo con **CP_2** da € 580 mila, dato che il problema relativo al fatto che l'originaria ipoteca a garanzia di un debito sociale era stata iscritta su una proprietà superficiaria costituita nell'anno 2000, prossima alla scadenza ventennale, era stato superato dal fatto che la stessa ipoteca era stata rinnovata su altri beni personali dei soci, e precisamente con quelli indicati nella nota di iscrizione del 10.08.2015, al proprio doc. 11. La previsione al punto 3) della predetta delibera del 3.03.2020, che imponeva ai soci di *“procedere all'estinzione del mutuo di € 580.000 presente sull'immobile in Alessandria, via Schiavina n. 10, oppure in alternativa al trasferimento delle garanzie che lo assistono su altro immobile di proprietà dei soci”*, apparirebbe anzi *“quasi un errore”*, dato che era stata assunta *“nella errata convinzione che le garanzie ipotecarie fossero apposte sui diritti di superficie di Palazzo Ferrari che sarebbero scadute il 26 marzo 2020, come si legge nella relazione dell'amministratore ...”*, quando in realtà, *“dalla nota di iscrizione ipotecaria ... emerge come l'ipoteca di **CP_2** osse si stata originariamente iscritta su tali diritti di superficie (anno 2009) ma nel 2015 fosse poi stata trasferita su due immobili di proprietà dei soci e su alcuni terreni di proprietà della società ...”* (pagg. 10-11 conclusionale **Pt_1**).

Il dato testuale della delibera 3.03.2020 è tuttavia di segno contrario, come pure il tenore della discussione che si è svolta prima della sua adozione:

- nella parte dispositiva si prevedono chiaramente due distinti obblighi (oltre al primo per il conferimento di 50.000 euro alla società, regolarmente eseguito dal **Parte_1** [...]), ossia quello al punto 2 (conferimento di € 300.000 entro il 30.04 seguente) e quello al successivo punto 3 (estinzione del mutuo di € 580.000 con **CP_2** o trasferimento delle garanzie sull'immobile della società su immobili personali dei soci);

- le due cifre non corrispondono: se i due soci si obbligano ad estinguere il mutuo di **CP_2** per € 580.000, assumono con ciò un obbligo *distinto* da quello di conferire alla società la *diversa cifra* di € 300.000 che, se destinata a **CP_2**, non potrebbe andare ad estinguere il mutuo, ma solo a pagarlo in parte;

- la previsione al punto 2) della delibera, relativa al conferimento di € 300.000, si riferisce al punto 1) dell'o.d.g. (*“finanziamento infruttifero da soci”*), per il quale il presidente formula la richiesta *“ai soci riuniti in assemblea di deliberare un finanziamento infruttifero non inferiore a 50.000 euro, da erogarsi in più tranches di qui a fine anno”* – ed infatti ai punti 1) e 2) della parte dispositiva si decide di conferire un primo finanziamento rateizzato da €

50.000 e un ulteriore finanziamento di € 300.000, da eseguirsi entro il 30.04, il tutto per una contribuzione complessiva comunque “non inferiore” a 50 mila euro;

- per contro, le vicende relative a Palazzo Ferrari e all’ipoteca su di esso iscritta a favore di CP_2 attengono al secondo punto dell’o.d.g. (“*varie ed eventuali*”), come emerge dal verbale che precede la deliberazione (“*In merito al secondo punto dell’ordine del giorno, il presidente prende la parola per ribadire in sede assembleare quanto già discusso coi signori soci nei giorni precedenti. Come i soci ben sanno, il diritto di superficie ventennale, concesso a ns. favore sull’immobile “Palazzo Ferrari di Castelnuovo” verrà a scadere il prossimo 26 di marzo ...*”; la trattazione dei due argomenti è separata anche graficamente sul verbale da uno spazio tra il primo e il secondo punto all’o.d.g.). Sono, quindi, due argomenti separati, per ciascuno dei quali vengono stabiliti distinti obblighi a carico dei soci, e non è possibile ribaltare – come fa invece la difesa Pt_1 - gli argomenti che attengono al secondo punto della discussione (*id est*, l’estinzione del debito garantito da Palazzo Ferrari) sulle deliberazioni relative al primo punto, per interpretarne il significato.

Proprio alla luce del fatto che tutta la discussione sul problema dell’ipoteca sulla proprietà superficiaria di Palazzo Ferrari attiene al secondo punto dell’o.d.g. e non al primo, e che essa è correlata alla decisione riguardante l’impegno ad estinguere il mutuo con CP_2 o a trasferire le garanzie reali su immobili dei soci, al punto 3), la circostanza che l’originaria ipoteca sul diritto di superficie fosse in realtà già stata sostituita, a quel tempo, con altra ipoteca su beni dei soci, come da nota di iscrizione del 10.08.2015, può costituire al più un profilo di errore-vizio nella formazione della volontà deliberativa dei soci riguardante solo e soltanto la decisione al punto 3, e non – come vorrebbe la difesa Pt_1 – un argomento per un’interpretazione *a posteriori*, nel senso voluto da essa, del contenuto della predetta deliberazione;

- il versamento di € 300.000 viene stabilito “entro il 30 aprile prossimo”; per converso, non sono stabiliti limiti temporali per l’estinzione del residuo mutuo di € 580.000 verso CP_2 o per la sostituzione, in alternativa, delle garanzie su immobili sociali con immobili personali dei soci.

Pertanto, il termine del 30.04.2020 non sarebbe stato rispettato, se è vero che con la successiva delibera all’esito dell’assemblea del 16.6.2020, l’impegno dei soci a versare i 300 mila euro viene ribadito, questa volta indicando che occorre anche liberare i terreni della società promessi in vendita ad Controparte_10 dalle ipoteche a garanzia dei crediti concessi alla società dalla Controparte_8 e da Parte_10 ,

firmare i piani di rientro con **CP_7** e con lo studio legale tributario CBA e “*far fronte ad altre necessità finanziarie a breve*” della società.

Nondimeno, proprio il fatto che l’impegno per i 300 mila euro sia ribadito nell’assemblea di giugno 2020, essendo rimasto inevaso, e senza fare nuovamente riferimento all’impegno di estinguere il debito con **CP_2** per € 580 mila, conferma che si tratterebbe di un impegno *distinto e ulteriore* rispetto a quest’ultimo.

3.1.2 – **Parte_1** , nei propri scritti conclusivi, richiama a sostegno della sua tesi le risultanze della CTU disposta in un parallelo procedimento arbitrale, in cui si chiedeva al consulente di ricostruire i crediti dei due soci verso la società **CP_1** , e sostiene che: (a) **CP_1** ha mantenuto a bilancio il debito verso **CP_2** , il che dimostrerebbe che i soci non se lo sono accollati; (b) l’operazione di pagamento di **CP_2** con parte dei proventi della vendita ad **Parte_9** per atto a rogito **Per_5** el 24.11.2020 costituisce un finanziamento “indiretto”, che sarebbe stato contabilizzato erroneamente con una riduzione del valore dell’immobile in luogo di un debito verso soci per finanziamento, ragion per cui non risulterebbe, erroneamente, dalla contabilità e dai bilanci de **CP_1** una traccia di tale operazione di finanziamento; (c) il versamento di € 295.052 effettuato con la vendita ad **Parte_9** come finanziamento “indiretto”, andrebbe a coprire l’adempimento del debito di € 300 mila, al punto 2) della delibera 3.03.2020. Ora, il quesito disposto dall’arbitro unico richiede al consulente di stabilire “*a quanto ammontavano i crediti di ciascun socio verso la società, descrivendone la natura, l’origine e l’entità per finanziamenti, alla data di scadenza del termine per la sottoscrizione dell’aumento di capitale del 3.11.2021 ...*”, e ciò sulla base, tra l’altro, “*della documentazione della società Controparte_1*” .

L’elaborato peritale è datato 14.11.2024 e viene prodotto dal **Pt_1** in allegato alla conclusionale in questo grado d’appello.

Tale elaborato, nondimeno, non costituisce un documento sopravvenuto che non soggiace, come tale, ai limiti preclusivi dell’art. 345, 3° co., c.p.c.

Con la produzione di detto elaborato, infatti, la difesa appellante intende introdurre dei dati (precisamente, il riepilogo dei finanziamenti/conferimenti effettuati dai soci verso la società nel corso degli anni fino al novembre 2021, in particolare quelli per cui è causa) che avrebbe ben potuto ed anzi dovuto introdurre nel processo, a sostegno dei propri assunti difensivi, nel rispetto delle preclusioni di legge: o attraverso una produzione documentale diretta, oppure attraverso un ordine di esibizione nei confronti della società o di terzi.

Cioè a dire, la produzione *solo ora* di detta consulenza tecnica è tardiva perché si intende, attraverso di essa, supplire a delle attività assertive e deduttive che ben potevano e dovevano essere compiute prima.

La produzione va, perciò, ritenuta inammissibile ed inutilizzabili, per l'effetto, i dati in essa contenuti.

3.1.3 – In definitiva, con la delibera 3.03.2020 si è stabilito, a carico dei soci, di concedere alla società un “*finanziamento infruttifero*” di € 300.000,00 entro il 30.04.2020 (da intendersi, per quanto al § 1, come conferimento in conto capitale) e, distintamente, di procedere con l'estinzione del mutuo di € 580.000,00 relativo all'immobile in Alessandria, Via Schiavina n. 10 (Palazzo Ferrari), o, in alternativa, con il “*trasferimento delle garanzie che lo assistono su altro immobile di proprietà dei soci*”.

3.2 - Parte_1 , dopo aver sostenuto l'unicità dell'obbligo stabilito, a carico dei due soci, dalla delibera 3.03.2020 al punto 2) (finanziamento alla società per € 300.000 ripartiti pro quota) e al punto 3) (estinzione del mutuo ipotecario della società con CP_2 per residui € 580 mila o, in alternativa, sostituzione delle garanzie prestate su beni sociali con altre su immobili personali dei soci), afferma di avere adempiuto a tale obbligo delegando del pagamento di parte del prezzo della cessione di immobili suoi e del fratello Pt_2 ad Parte_9 direttamente a CP_2 .

L'operazione con cui Parte_1 assume di aver adempiuto all'obbligo di pagare i 300 mila euro è costituita dalla cessione, fatta da lui, da Parte_2 e da [...] CP_6 di una porzione di Persona_2 ad Alessandria ad [...] Parte_9 con rogito Notaio Per_5 el 24.11.2020 (doc. 2 ter fasc. [...]
CP_1).

Gli immobili ceduti sono identificati al C.F. fg. 268, mapp. 622, subalterni nn. 106, 107 e 108, in comproprietà tra Pt_2 e Parte_1 e con un usufrutto vitalizio a favore di Controparte_6 vedova del terzo fratello Pt_1 , per la quota di ½.

Il contratto di divisione, concluso sempre a rogito Notaio Per_5 ella stessa data del 24.11.2020 (doc. 14 fasc. CP_1), tra Pt_2 e Parte_1 , riguarda invece un'altra porzione di Persona_2 in Alessandria, e precisamente gli immobili distinti a C.F. fg. 268, mapp. 622, subalterni nn. 44, 55, 56, 57, 67, 71, 97, 115, 116, 117, 118, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 52, 53, 63, 68, 78, 79, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 133. Si tratta di beni in comunione tra i due fratelli sulla nuda proprietà,

gravati da usufrutto uxorio a favore di *Controparte_11* che interviene al contratto divisionale con una presa d'atto; gli immobili al lotto 1, formato da quelli alle lettere A1 – A17, vengono assegnati a *Parte_1* e gli immobili al lotto 2, formato da quelli alle lettere A18 – A37, vengono assegnati a *Pt_2*, senza alcun conguaglio.

Parte del prezzo (totale € 1.037.000) della vendita degli immobili a fg. 268, mapp. 622, subalterni nn. 106, 107 e 108, da pagarsi dall'acquirente *Parte_9* veniva versato mediante assegni circolari emessi da *Contr* e tratti direttamente all'ordine di *CP_2* “per l'estinzione parziale del debito garantito da ipoteca iscritta ad Alessandria il 10 agosto 2015, ai numeri 4573/660 ...” (doc. 2 ter docc. *CP_1*): gli assegni circolari sono cinque da € 50.000 e uno da € 45.052, per un totale di € 295.052.

L'ipoteca cui si fa riferimento nella compravendita ad *Parte_9* è quella iscritta a favore della *Controparte_8* (poi *CP_2*) il 10.08.2015, ai nn. 4572/660 (doc. 11 fasc. *Pt_1*), da *Parte_1*, *Parte_2* e *Controparte_6* come terzi datori; l'ipoteca sostituisce quella prestata a garanzia del debito nascente da contratto di mutuo ipotecario di originari € 900 mila, concluso in data 27.10.2009, a favore de *Controparte_1* (così il quadro D della nota di iscrizione); l'ipoteca nuova del 2015 riguarda, precisamente, gli immobili in Alessandria, censiti a CF fg. 268, part. n. 622, subalterni 97, 73 e 4, a fg. 212, partt. nn. 83, 249, 247, 237, 239, 86 e 88 e a fg. 217, partt. nn. 116 e 117.

Per effetto del pagamento come sopra con parte del prezzo di cessione ad [...] *Parte_9* l'ipoteca del 2015 viene ristretta il successivo 30.11.2020 ad una parte degli immobili, evidentemente dopo che la creditrice ipotecaria *CP_2* era stata in parte saldata (v. seguito visura storica al doc. 11 cit.).

3.2.1 – In replica a tale difesa di *Parte_1*, l'appellata *CP_1* ne ha qui riproposto la questione dell'inammissibilità: la deduzione difensiva andava qualificata, sulla scorta di quanto detto dal giudice di prime cure, come eccezione di compensazione, che tuttavia integrava una *mutatio libelli* rispetto alle originarie domande di nullità delle delibere del 3.03 e del 16.06.2020, non consentita perché compiuta nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.

Il rilievo è infondato.

La difesa sollevata da *Parte_1*, come convenuto in riconvenzionale per il pagamento di € 300.000, di cui al punto 2) della delibera 3.03.2020, non è propriamente un'eccezione di compensazione, dato che con essa non si invoca una elisione reciproca,

pro concurrenti quantitate, di crediti diversi; piuttosto, essa consiste nell'allegazione (non soggetta a limiti preclusivi: Cass., 9.09.2025, n. 2486) di un pagamento di tale suo presunto debito correlata ad un problema di imputazione del pagamento ad una delle (presunte) obbligazioni nascenti dalla deliberazione del 3.03.2020 piuttosto che a un'altra, e ad una questione di interpretazione della stessa delibera, se cioè la delibera stabilisca tre distinti obblighi oppure soltanto due.

D'altra parte, se pure si trattasse di un'eccezione di compensazione, essa è stata formulata in replica alla riconvenzionale de **CP_1**, e dunque poteva essere proposta nel termine di cui all'art. 183, 6° co., n. 2), c.p.c. (*"Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori ... 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime"*); la sua proposizione è avvenuta con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., ossia prima dello spirare dei termini preclusivi della seconda memoria, di talchè risulterebbe comunque tempestiva.

3.2.2 – Nondimeno, tale difesa del **Pt_1** va rigettata nel merito.

Una volta stabilito che distinti erano gli obblighi stabiliti dalla delibera 3.03.2020 a carico dei soci de **CP_1**, ossia di conferire 300.000 euro entro il 30.04 seguente e di estinguere il debito residuo da € 580.000 della società verso **CP_2**, è chiaro – come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale – che il versamento come sopra a **CP_2** di parte del prezzo di cessione di locali di **Persona_2** mediante una delegazione di pagamento impartita da **Pt_2** e **Parte_1** alla società acquirente **Parte_9** [...] va imputato all'adempimento dell'obbligo, distinto, sancito al punto 3) della delibera 3.03.2020, di estinzione del debito de **CP_1** nei confronti di **CP_2** per complessivi € 580 mila, debito peraltro non integralmente saldato.

3.3 – Il primo motivo di appello principale deve dunque essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la riconvenzionale de **CP_1** per la quota di **Parte_1** sulla somma di € 300.000, che egli, come socio, si era impegnato a pagare con la delibera 3.03.2020.

4. – Segue ancora, l'appello di **Parte_1** : l'esame del secondo e del terzo motivo di impugnazione.

4.1 – Col secondo motivo di appello principale, si denuncia come errata la sentenza del Tribunale di Torino laddove ha ritenuto che dalla lettera dei soci *Parte_1* e *Parte_2* a BPM del 23.06.2020 derivasse un obbligo di essi nei confronti della società (a), e nella parte in cui non ha comunque escluso che l'obbligazione così contratta, a tutto concedere, era stata integralmente saldata dall'altro socio *Parte_2* (b). La citata lettera era, anzitutto, diretta a BPM, e non alla società *CP_1*, sicchè se anche dovesse essere interpretata alla stregua di promessa di pagamento (e in disparte la natura solo ricognitiva di un debito preesistente che da ciò deriverebbe: art. 1988 c.c.), solo BPM avrebbe potuto azionarla.

La società *CP_1* sarebbe invece estranea alla promessa, non potrebbe neppure essere intesa come terza beneficiaria perché non ha dichiarato di volerne profittare.

I due soci, nel rilasciare la promessa, avrebbero agito come persone fisiche distinte dalla società, pur rappresentando essi la totalità del capitale sociale, e non come organi della società; in ogni caso, la decisione così assunta in modo congiunto non potrebbe essere ritenuta alla stregua di una delibera dei soci, in quanto adottata in forme diverse da quelle in cui deve obbligatoriamente esprimersi la volontà degli organi sociali.

Piuttosto, la missiva poteva al più essere intesa come lettera di *patronage* "forte", con la quale i soci intendevano rafforzare la posizione della società debitrice nei confronti della banca, e non certo assumere direttamente e personalmente un obbligo verso la società. Pertanto, inquadrata la fattispecie in una promessa del fatto del terzo, la citata missiva avrebbe avuto come unico effetto quello di consentire alla promissaria BPM di chiedere ad esso appellante o all'altro socio, in veste di promittenti il fatto de *CP_1*, un indennizzo ai sensi dell'art. 1381 c.c.

Del resto, nella lettera i soci si assumevano l'obbligo di un finanziamento, ma da nessuna parte risulta che tale obbligo non potesse essere assolto da uno solo dei soci, o da uno in misura maggiore rispetto all'altro.

4.1.1 – Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

Prescindendo dal valore giuridico da attribuire alla menzionata missiva del 23.06.2020 e dai suoi possibili effetti, se, in particolare, essa sia da ritenere vincolante o meno per i due soci nei confronti de *CP_1*, la stessa società riconosce che il debito (a suo dire) nascente da detta missiva a carico di *Pt_2* e di *Parte_1* è stato integralmente saldato dal primo dei due, nell'inerzia del fratello *Parte_1*, anche per la quota di quest'ultimo.

Così, infatti, a pag. 14 comparsa di risposta in appello (analogamente, a pag. 6-7 della comparsa di risposta in 1° grado):

*“Tuttavia, come detto, visto l’inadempimento del socio **Pt_1** **Parte_1**, il Sig. **Parte_2**, per evitare le azioni giudiziali che la Banca aveva paventato con nota del 26.08.2020 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado), si è visto costretto a versare l’intero finanziamento e, quindi, anche la quota imputabile all’altro socio.*

*Occorre altresì evidenziare che il versamento del socio **Parte_2** anche della quota imputabile al socio **Parte_1** ha reso possibile la stipulazione del citato atto di vendita in data 30.07.2020, da cui il Sig. **Parte_1** ha incassato la somma di € 360.000,00”.*

Cioè a dire: l’intero debito verso **CP_1**, che sarebbe stato assunto dai due soci **Pt_2** e **Parte_1**, sarebbe stato pagato da **Pt_2** e risulterebbe, perciò, estinto. Ad oggi, è semmai un problema di rivalsa o di arricchimento senza causa (pagamento di un debito altrui) dell’adempiente **Parte_2** che ha pagato anche la parte del fratello **Parte_1**, nei confronti di quest’ultimo; a tutto concedere, ossia a ritenere che la lettera del 23.06.2020 impegni i soci promittenti verso la società, la presunta obbligazione così nascente verso la società è comunque estinta, e non residua quindi più alcuno spazio per la società **CP_1** per pretendere alcunchè **Parte_1**.

4.1.2 – In accoglimento del secondo motivo di appello principale, la sentenza di primo grado deve essere riformata, nella parte in cui ha accolto la riconvenzionale de **CP_1** per la quota di **Parte_1** sulla somma di € 93.244,73, pari ad € 41.904,18.

4.2 – Col terzo motivo di appello principale, **Parte_1** censura la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’eccezione di compensazione per i crediti derivanti dalle due scritture private del 12.3.2009 e del 4.6.2010, essendo ogni controversia relativa ai due contratti compromessa in arbitri: con tali contratti, esso appellante aveva concesso il diritto di superficie a **CP_1** su dei terreni per realizzarvi delle cave contro il pagamento di un corrispettivo, prevedendosi in entrambi la condizione sospensiva dell’effettiva realizzazione delle cave; il contratto per la cava “**Pt_5**” del 12.03.2009 si era perfezionato con l’apertura della cava e si era, in tal modo, esaurito; restava solo da pagare il corrispettivo di 100.000 euro, ma tale cifra non era affatto controversa; pertanto, la clausola compromissoria non poteva ritenersi operante, perché

nessuna lite inerente il credito opposto in compensazione era mai sorta tra le parti, e in ogni caso, la sua portata doveva ritenersi di stretta interpretazione.

Il motivo deve essere respinto.

La clausola compromissoria contenuta nei due contratti stabilisce: “*Eventuali contestazioni o vertenze tra le parti dovranno essere risolte con giudizio arbitrale*”.

Nella locuzione “*eventuali contestazioni e vertenze tra le parti*” si ricomprende chiaramente ogni controversia dovesse insorgere relativamente ai diritti nascenti dal contratto.

Il criterio per cui, nel dubbio, delle clausole compromissorie deve darsi un’interpretazione restrittiva in quanto costituiscono una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, non può essere invocato nel caso di specie, dato che il testo della clausola è del tutto chiaro nel suo significato.

Ora, la società **CP_1**, a fronte dell’avversaria eccezione di compensazione con un contro-credito per residuo prezzo nascente dalle due scritture del 12.3.2009 e del 4.6.2010, ha specificamente contestato l’esistenza di tale contro credito.

La contestazione del credito opposto in compensazione comporta (arg. ex art. 35 c.p.c.) che la decisione sulla sussistenza e sui contenuti del contro-credito debba essere assunta con efficacia di giudicato; ma in questo caso, la Corte non può decidere con efficacia di giudicato sul contro-credito che si pretende di portare in compensazione, in quanto ogni accertamento di tale diritto di credito deve avvenire in sede arbitrale in forza della clausola compromissoria, come sopra interpretata.

E’ perciò corretta la conclusione del Tribunale per cui “*La questione dell’esistenza, della misura e della prescrizione del credito sorgente da tali scritture è certamente oggetto della clausola compromissoria, visto il tenore della stessa. Va quindi respinta l’eccezione di compensazione in quanto il credito relativo non può essere accertato in questa sede*”.

Alla reiezione del terzo motivo di appello principale segue la conferma della decisione impugnata in punto alla non compensabilità dei crediti qui rivendicati da **CP_1** con i (presunti) contro-crediti vantati da **Parte_1** in relazione alla vicenda della cessione della cava “ **Pt_5** ”.

5. – L’appello incidentale della società **CP_1**.

La **Controparte_1** propone appello incidentale sul solo capo di sentenza che ha respinto la sua riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo dell’appellante di trasferire le garanzie reali sull’immobile in Alessandria, Via Schiavina n. 10 (Palazzo Ferrari),

assunto con la delibera del 3.03.2020, e di conseguente condanna all'adempimento, con la fissazione di una somma a titolo di *astreinte*.

Non viene, invece, impugnato il capo della sentenza che respinge la (parallela) domanda riconvenzionale per la condanna al trasferimento delle garanzie sulle sette mansarde in via Savonarola ad Alessandria su altri immobili dei soci, di cui alla successiva delibera del 24.03.2020.

La delibera assembleare del 3.03.2020 aveva previsto l'impegno dei soci a "*procedere con l'estinzione del mutuo di € 580.000,00 relativo all'immobile di Alessandria, Via Schiavina n. 10, oppure, in alternativa, al trasferimento delle garanzie che lo assistono su altro immobile di proprietà dei soci*".

Il Tribunale aveva respinto la domanda de *CP_1* sul rilievo che l'impegno come sopra formulato avesse un contenuto generico, non recando l'indicazione né degli immobili che dovevano essere offerti in garanzia, né del termine e delle condizioni delle garanzie, sicché non sarebbe stato possibile ordinarne l'adempimento, se non sostituendosi, attraverso una inammissibile integrazione di un testo carente, alla volontà privata delle parti.

L'appellante incidentale ritiene invece che gli immobili siano identificati o identificabili attraverso il richiamo, ben noto ai soci, della loro ubicazione, oltre che del mutuo bancario (con *CP_2*) garantito da ipoteca su di essi (a), e che sarebbe stato il *Pt_1*, come debitore convenuto per l'adempimento, a dover dimostrare di avere adempiuto offrendo altri immobili di sua proprietà in garanzia alla banca e di averne ricevuto un immotivato rifiuto (b). Mancando tali prove dell'adempimento, si ripropone la domanda per la condanna dell'appellante principale a trasferire le ipoteche su altri immobili di proprietà di entrambi i fratelli *Pt_1*, con fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. per l'adempimento e di una penale ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo, indicata nella cifra giornaliera di € 300.

5.1 – Si impone una precisazione.

La delibera del 3.03.2020 stabilisce un'obbligazione alternativa a carico dei soci, poiché li impegna ad estinguere il mutuo di € 580.000 verso *CP_2* ovvero a trasferire le garanzie che lo assistono su altri immobili di loro proprietà.

Nelle conclusioni da ultimo rassegnate da *CP_1*, non si fa cenno ad una domanda di condanna all'estinzione, per la quota di sua spettanza, del mutuo da 580 mila euro da parte del *Parte_1*, ma si chiede soltanto la sua condanna all'adempimento dell'obbligo di *facere* consistente nel trasferire l'ipoteca già gravante su beni sociali su beni

di sua proprietà (così le conclusioni: “*accertare l’inadempimento del Sig. [Parte_1]*
[...] *all’obbligo di trasferimento delle ipoteche su altri immobili di proprietà dei fratelli*
Pt_1 in relazione al mutuo gravante sull’immobile in Alessandria, Via Schiavina n. 10,
assunto all’assemblea del 03.03.2020, e, previa fissazione di termine per l’adempimento ex
art. 1183 c.c., condannare quest’ultimo all’adempimento nonché al pagamento della somma
di € 300,00 per ogni giorno di ritardo con decorrenza dal citato termine”).

5.2 – La delibera in questione parla di “*trasferimento delle garanzie che lo assistono su altro immobile di proprietà dei soci*”, senza specificare quale sia l’immobile.

La tesi difensiva de *CP_1* (pag. 24 citazione in appello, pag. 27 conclusionale) è che tali immobili sarebbero agevolmente individuabili in quelli identificati al catasto del Comune di Alessandria al fg. 268, part. 622, subalterno 60 (di proprietà di *Parte_2*) e al fg. 268, part. 622, subalterno n. 52 (di proprietà di *Parte_1*) – e si richiama a tal fine il doc. 11 fasc. *Pt_1* di primo grado.

Ora: il doc. 11 fasc. *Pt_1* di primo grado, richiamato come sopra dalla difesa [...]
CP_1 a conferma del fatto che gli immobili sui quali trasferire l’ipoteca sarebbero quelli in Alessandria, censiti a fg. 268, part. 622, subb. nn. 60 e 52, è, in realtà, la nota di iscrizione ipotecaria relativa ad un trasferimento *già avvenuto* (la nota è del 10.08.2015) dell’ipoteca di *CP_2* su fondi dei due soci, a garanzia dell’originario mutuo a rogito Notaio *Per_6* del 2009 a favore della società (così il quadro D); essa ha ad oggetto i *diversi* immobili in Alessandria, censiti a fg. 268, part. 622, subb. nn. 97, 73 e 4 (unità negoziale 1), e i *diversi* terreni, sempre in Alessandria, censiti a fg. 212, partt. 83, 249, 247, 237, 239, 86 e 88, e a fg. 217, partt. 116 e 117.

Nessun elemento testuale della delibera del 3.03.2020, né della discussione che l’ha preceduta, come risultante dal verbale d’assemblea, consente di individuare con certezza gli immobili sui quali i due soci si sarebbero, a quella data, obbligati a trasferire l’ipoteca di *CP_2*, e neppure di stabilire se si tratti proprio di quelli indicati dalla difesa *CP_1*, ossia quelli censiti a fg. 268, part. 622, subalterni nn. 60 (di *Parte_2*) e 52 (di [...]
Parte_1). E’ comunque certo che non potrebbe trattarsi degli immobili indicati nella nota n. 4572/660 al doc. 11 fasc. *Pt_1*, i quali risultavano al 3.03.2020 essere *già ipotecati*, e proprio per effetto del trasferimento su di essi dell’originaria ipoteca a garanzia del mutuo del 2009.

Il che è a dire che è corretto quanto affermato dal Tribunale che l’impegno così assunto al punto 3) della delibera 3.03.2020 è indeterminato nel suo contenuto (con conseguente

nullità della deliberazione *in parte qua* ex art. 2479 ter, 3° co., c.c. per impossibilità dell'oggetto dispositivo), perché non indica su quali immobili personali dei soci dovrà essere trasferita l'ipoteca a favore di CP_2 , né tali beni risultano comunque determinabili – come conferma l'inesattezza delle indicazioni compiute sul punto della stessa appellante incidentale.

E' solo da aggiungere che anche la fissazione di una *astreinte* ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. presuppone predeterminato a monte (arg. ex art. 474 c.p.c.) il contenuto dell'obbligo di *facere*, fungibile o meno.

5.3 – Va pertanto respinto l'appello incidentale de Controparte_1 e confermata, per l'effetto, la statuizione di primo grado di rigetto della domanda di adempimento in forma specifica dell'impegno di Parte_1 a trasferire l'ipoteca a favore di CP_2 su propri beni.

6. – Conclusioni e spese.

Per concludere, l'appello principale di Parte_1 deve essere accolto solo per il capo riguardante la condanna al pagamento di € 41.904,18, corrispondenti alla sua quota sul debito complessivo di € 93.244,73, di cui alla lettera del 23.06.2020 dei due soci alla BPM – capo che va eliminato con la reiezione della corrispondente domanda riconvenzionale de CP_1 .

L'appello incidentale de CP_1 deve, invece, essere respinto, per cui va dichiarata, a carico di detta società appellante incidentale, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

La reciproca soccombenza delle parti, all'esito dei due gradi di giudizio, sulle diverse domande contrapposte costituisce motivo, ai sensi dell'art. 92, 2° co., c.p.c., per disporre la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi, da regolarsi unitariamente.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, sezione quinta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro Controparte_1 verso la sent. n. 2987/2023 emessa dal Tribunale di Torino – Sezione Imprese in data 11.07.2023, con atto di citazione notificato in data 22.12.2023, e sull'appello incidentale proposto da Co

CP_1 contro *Parte_1* con comparsa di risposta depositata in data 2.05.2024:

- a) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda riconvenzionale de *Controparte_1* contro *Parte_1* [...] al pagamento di € 41.904,18;
- b) respinge l'appello incidentale de *Controparte_1*
- c) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
- d) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- e) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante incidentale *Controparte_1* di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis del predetto art. 13.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21/01/2026.

Il Presidente

Dott.ssa Cecilia Marino

Il Consigliere Est.

Dott. Corrado Croci